

QUESITO

Con riferimento al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara nello specifico al possesso delle **sottocategorie D6 e D7** appartenenti alla categoria 1.

Vista la deliberazione dell'albo nazionale gestori ambientali n.5 del 3 novembre 2016 che recita al art.1

comma 6:

6. *“L’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all’allegato D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti”*

7. *“L’impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie”.*

Vista la circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 che all’art. 3 recita:

L’articolo 1, comma 6, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, dispone che l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (Allegato "A"), in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe, o classe inferiore, delle sottocategorie individuate all’Allegato "D", fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui alle Tab. D6 e D7 del medesimo allegato, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti. In base a tale disposizione il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’Allegato "D".

In ordine alla necessità delle dotazioni individuate al primo e al secondo rigo della Tab. D6 (A1 e A2) e al primo rigo della Tab. D7, si precisa che, qualora l’impresa non ne dimostri la disponibilità come specificato al successivo punto 4, nel provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è riportato: "L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" e/ o "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua", relativamente alla sottocategoria interessata.

È PALESE IL FATTO CHE LE SOTTOCATEGORIE D6 E D7 SONO DA CONSIDERARSI DELLE SOTTOCATEGORIE SPECIALISTICHE PER CHI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE “RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE STRADE EXTRAURBANE E SULLE AUTOSTRADE” oppure “RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D’ACQUA”, SERVIZI NON PREVISTI IN QUELLI POSTI A BASE DI GARA.

A maggior supporto si evidenzia che il disciplinare di gara richiede anche il possesso dell’attività dei “spazzamento meccanizzato” dove le aziende che ne richiedono l’iscrizione

devono dimostrare il possesso di autospazzatrici e altri veicoli a motore variabili in base alla classe di iscrizione, **stesse dotazioni richieste per le categorie D6 e D7.**

NELLA CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, APPARE INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVO NONCHÉ, PALESEMENTE IN VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO FRA I CONCORRENTI NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL MANCATO POSSESSO DELLE SOTTOCATEGORIE SPECIALISTICHE D6 D7

LA SCIVENTE ATI CHIEDE LA MODIFICA DELL'ART. 7.1 CON L'ELIMINAZIONE DEL POSSESSO DELLE SOTTOCATEGORIE D6 E D7.

Risposta:

Definizione dell'albo gestori ambientali :

D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti **sulle strade urbane**, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06

Vengono riportate le strade urbane (per mero errore non citate dalla ditta nella loro definizione) , In particolare l'articolo 184 comma 2 lettera d) citato prevede la raccolta dei seguenti rifiuti per come individuati dallo stesso Dlgs.

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunari e sulle rive dei corsi d'acqua;

Quindi tale categoria è funzionale alla raccolta dei rifiuti giacenti su strade urbane aree pubbliche e aree private.

Inoltre il piano di intervento approvato dal Comune di Lipari, in merito alla pulizia e raccolta rifiuti delle spiagge/arenili, prevede al paragrafo 2.4. quanto segue, si riporta testualmente :

. *"Arenili oggetto di pulizie e svuotamento gettacarte Isola di Lipari: Canneto (da Unci a Calandra); Porto delle Genti, Acquacalda, Porticello, Isola di Stromboli, isola di Vulcano Spiagge Nere, isola di Filicudi Porto e Pecorini. A giorni alterni o alla bisogna, dal 01/04 al 30/05; Tutti i giorni, dal 01/06 al 30/09, svuotamento gettacarte ove posizionati. Arenili oggetto di interventi straordinari (una Tantum): Marina Lunga, Pignataro e Marina Corta, isola di Panarea ambito*

portuale e Iditella, isola di Alicudi.”

Pertanto si ritiene che la sottocategoria D6 è essenziale e non eliminabile per la raccolta dei rifiuti giacenti sulle strade urbane e aree pubbliche e private per come definito dalla norma citata , in riferimento alla sottocategoria D7 per eliminarla dal capitolato di gara è necessario variare il piano di intervento, cassando la pulizia degli arenili, azione che comunque non si ritiene in linea con il concetto di igiene ambientale del territorio e della fattispecie connessa al mantenimento della bandiera Blu citata nello stesso piano.

Lipari, 12,10.2018

R.U.P.
Dott. Domenico Fonti